

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2016-2018 SIGLATO SOTTOSCRITTO IN VIA DEFINITIVA IN DATA 17/12/2020

Il 16/07/2020 è stata siglata l'ipotesi di CCNL per il personale dell'Area Funzioni Locali, di cui all'art. 7, comma 3, CCNQ 13/07/2016, per il triennio 2016-2018, la cui sottoscrizione definitiva è avvenuta in data 17/12/2020.

Il richiamato CCNQ stipulato il 13/07/2016 ha ridefinito i comparti (per il personale non dirigente) e le aree (per il personale dirigente) della contrattazione collettiva nazionale a favore dei dipendenti pubblici, come voluto dal D.Lgs. n. 150/2009; l'Area delle Funzioni Locali, in particolare, comprende ora:

- i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all'art. 4 del CCNQ 13/07/2016 (tra cui gli Enti Locali),
- i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6 del medesimo CCNQ,
- nonché, in relazione a quanto previsto dall'art. 11 della L. n. 124/2015, i Segretari Comunali e Provinciali.

Di seguito si illustra:

- la struttura ed alcuni contenuti giuridici

- il trattamento economico

di quello che sarà il nuovo CCNL 2016-2018 per i Dirigenti ed i Segretari comunali e provinciali

Struttura e contenuti giuridici del nuovo CCNL

Il nuovo CCNL per l'Area Funzioni Locali riguarda il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte normativa che per quella economica; gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione ivi contenuta, mentre gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle singole amministrazioni entro 30 giorni dalla stessa data di sottoscrizione definitiva.

Esso si compone di quattro sezioni:

I – PARTE COMUNE (artt. da 1 a 42):

contiene norme di carattere generale, tra cui: relazioni e diritti sindacali, contratto individuale, orario di lavoro, assenze e congedi, disposizioni comuni su istituti economici, responsabilità disciplinare. Alcuni istituti ricalcano quelli previsti per il personale non dirigente dal CCNL sottoscritto il 21/05/2018. Si segnala di seguito i principali contenuti giuridici di carattere innovativo:

Unioni civili (art. 15): viene specificato che le disposizioni del CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o parole equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile, in ottemperanza alla L. n. 76/2016.

Ferie e riposi solidali (art. 17): viene introdotta la possibilità per i dirigenti di cedere, su base volontaria, i giorni di ferie eccedenti le quattro settimane annuali obbligatorie (fino a 8 giorni, nel

caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni settimanali, e fino a 5 giorni, nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su 6 giorni settimanali), nonché le quattro festività soppresse, ad altro dirigente che abbia esigenze di assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti; per i Segretari tale disposizione è applicabile nei soli enti con dirigenza e per la cessione delle ferie esclusivamente tra dirigenti e Segretario.

Assenze retribuite (art. 19): i dirigenti ed il Segretario hanno diritto a fruire dei seguenti permessi retribuiti:

- partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di 8 giorni all'anno;
- lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge n. 76/2016, giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso; - particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di 3 giorni nell'anno;
- congedo per matrimonio, per 15 giorni consecutivi, che può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui lo stesso è stato contratto.

Si sottolinea che per i dirigenti ed il Segretario non vengono riproposte analoghe discipline, come previste dal CCNL 21/05/2018 per il personale non dirigente, rispetto ai permessi per particolari motivi personali o familiari (art. 32) e per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art. 35); la formulazione dei permessi per motivi personali e familiari rimane quindi sostanzialmente identica a quella previgente.

II – SEZIONE DIRIGENTI (artt. da 42 a 62):

dedicata, nello specifico, ai dirigenti degli enti e delle amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area II (tra cui gli Enti Locali).

Tra le varie disposizioni segnaliamo, in questa fase, le seguenti:

Contrattazione integrativa (art. 45): nell'ambito della definizione delle materie oggetto di contrattazione integrativa, viene specificato che, negli enti con meno di tre dirigenti in servizio, le stesse sono oggetto di confronto, salvo che non trovi applicazione la disciplina sulla contrattazione integrativa di livello territoriale.

Incarichi dirigenziali (art. 48): tutti i dirigenti dell'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale. L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell'ente, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, gli enti si attengono al principio generale della rotazione degli stessi, ai sensi delle norme vigenti, anche con riferimento a quanto previsto per i dirigenti delle avvocature civiche e della polizia locale dall'art. 1, comma 221, della L. 208/2015.

III – SEZIONE DIRIGENTI PROFESSIONALI, TECNICI E AMMINISTRATIVI (artt. Da 63 a 96):

applicabile ai dirigenti professionali, tecnici e amministrativi delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatari dei precedenti CCNL della pre-esistente

IV – SEZIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (artt. da 97 a 111):

riguardante, in particolare, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo previsto dall'art. 98 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 9 del DPR n. 465/1997.

In tale ambito, si evidenzia quanto segue:

Funzioni di sovrintendenza e coordinamento del Segretario (art. 101): nei Comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, l'assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovrintendenza alla gestione complessiva dell'ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento; l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del Segretario Comunale e Provinciale è compatibile con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti.

Il trattamento economico

a) Disposizioni comuni:

Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato (art. 30)

– solo se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione è superiore a 5:

nell'ambito dell'attribuzione della retribuzione di risultato, ai dirigenti che conseguono le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.

Gli enti che in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), e di cui all'art. 66 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lett. b), abbiano correlato l'effettiva erogazione di una quota delle risorse di cui all'art. 57 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato), comma 2, lett. d), al raggiungimento di uno o più obiettivi, riferiti agli effetti dell'azione dell'ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili, possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.

Nelle medesime sedi di contrattazione integrativa è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato come sopra definito.

Clausola di salvaguardia economica (art. 31): nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'ente o dell'amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione; tale disciplina non trova applicazione nei confronti dei Segretari.

b) Incrementi stipendiali

Dirigenti (art. 54):

Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità:

dal 1° gennaio 2016	dal 1° gennaio 2017	dal 1° gennaio 2018
€ 24,70	€ 74,90	€ 125,00

INCREMENTI STIPENDIO TABELLARE	MENSILE	ANNUO (per 13 mensilità)
aumento 1/1/2016	€ 24,70	€ 321,10
rideterminato 1/1/2017	€ 74,90	€ 973,70
rideterminato 1/1/2018	€ 125,00	€ 1.625,00

A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.

In applicazione di quanto sopra, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti è pertanto rideterminato in € 45.260,77.

STIPENDIO TABELLARE DIRIGENTI ANNUO (PER 13 MESILITÀ)
€ 45.260,77.

Segretari comunali e provinciali (art. 106):

Gli stipendi tabellari annui lordi dei segretari comunali e provinciali collocati nelle fasce A, B e C di cui all'art. 3 del CCNL sottoscritto l'1/3/2011 sono incrementati con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella seguente tabella:

Fascia	dal 1° gennaio 2016	dal 1° gennaio 2017	dal 1° gennaio 2018
A	20,90	63,50	125,00
B	20,90	63,50	125,00
C	16,70	50,80	100,00

Gli incrementi annui (per 13 mensilità) risultano essere pertanto i seguenti:

Fascia	dal 1° gennaio 2016	dal 1° gennaio 2017	dal 1° gennaio 2018
A	271,70	825,50	1.625,00
B	271,70	825,50	1.625,00
C	217,10	660,40	1.300,00

A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.

A seguito dell'applicazione di quanto sopra, i nuovi stipendi tabellari annui lordi dei segretari collocati nelle fasce A, B e C (a cui va aggiunta la 13^a mensilità) sono, pertanto, così rideterminati:

Fascia	dal 1° gennaio 2016	dal 1° gennaio 2017	dal 1° gennaio 2018
A	40.230,09	40.741,29	41.479,29
B	40.230,09	40.741,29	41.479,29
C	32.183,83	32.593,03	33.183,43

A seguito del conglobamento dell'IVC (valori in Euro annui lordi per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità), gli stessi diventano i seguenti:

Fascia Stipendi tabellari	1/1/2018	IVC dall'1/7/2010	Nuova retribuzione tabellare
A	41.479,29	299,88	41.779,17
B	41.479,29	299,88	41.779,17
C	33.183,43	239,88	33.423,31

c) Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato Dirigenti (art. 54, commi 4, 5 e 6, e art. 56):

L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50.

INCREMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DALL'1/01/2018	ANNUO (13 MENSILITA')	MENSILE
dall' 1/1/2018	409,50	31,50

Il finanziamento di tale incremento deve trovare copertura nelle risorse aggiuntive da destinare al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, come previsto dall'art. 56 del medesimo CCNL.

Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data (1/1/2018) tenendo conto dei predetti incrementi.

In conseguenza di quanto sopra, con la medesima decorrenza del 1/1/2018, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 11.942,67 e nel valore massimo di € 45.512,37.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% del monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti.

Tali risorse concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54 (Trattamento economico fisso), comma 4, del medesimo CCNL e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Si ricorda che, come sancito dall'art. 11 del D.L. n. 135/2018, gli incrementi delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale, previsti da nuovi collettivi nazionali di lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 165/2001, non rilevano ai fini del rispetto del limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Si evidenzia infine che, dall'anno successivo a quello di sottoscrizione definitiva del CCNL 2016-2018, vengono definite nuove regole per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, come dettagliato dal successivo art. 57 del medesimo accordo.

Le risorse di tale fondo saranno annualmente ed integralmente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato; alla retribuzione di risultato sarà destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora tuttavia non sia stato possibile utilizzare integralmente tutte le risorse in un determinato anno, gli importi residui incrementeranno una tantum le risorse destinate alla retribuzione di risultato dell'anno successivo.

Segretari comunali e provinciali (art. 107)

Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 3, comma 6 del CCNL 1/3/2011, sono così rideterminati:

Fascia A:	Retribuzione di posizione annua (per 13 mensilità)
1) incarichi in enti metropolitani	41.000,00
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	33.900,00
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti	22.400,00

Fascia B:	Retribuzione di posizione annua (per 13 mensilità)
1) incarichi in enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti	16.000,00
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	8.230,00

Fascia C:	Retribuzione di posizione annua (per 13 mensilità)
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti	7.750,00

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 5, del CCNL del 16/5/2001 (cd. "galleggiamento"), il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell'ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi indicati nella precedente tabella.

Per i segretari titolari di segreteria convenzionata, l'eventuale differenziale di retribuzione di posizione, come sopra riconosciuto, assorbe e ricomprende quota parte della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL del 16/05/2001, fino a concorrenza dei seguenti valori massimi:

€ 3.008,00 per i segretari di fascia A e B;

€ 1.964,00 per i segretari di fascia C.

Ai soli fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL del 16/05/2001 (maggiorazione della retribuzione di posizione), continuano a trovare applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16/05/2001 relativo al biennio economico 2000 - 2001.